

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTO VIRO

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 - 45014 PORTO VIRO (RO) tel. +39 0426-631742 - fax 0426 - 322199 email: roic80600d@istruzione.it - web: http://www.icportoviro.gov.it







Circolare n° 18 18/09/2019

Prot. 2617/C27

All'attenzione di

✓ Famiglie e studenti di scuola primaria e scuola secondaria

✓ Docenti di scuola primaria e scuola secondaria

✓ Docenti collaboratrici del dirigente

✓ Docente f.s. per l'orientamento in uscita

✓ Dsga

✓ Personale ATA

& per conoscenza:
sito istituzionale

Oggetto: procedura segnalazione delle assenze degli studenti/rischio dispersione e obbligo di istruzione

Richiamando quanto disposto dal DM nº 489/2001, che riguarda le norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, si intende fornire una precisa informativa riguardante l'obbligo di istruzione e le necessarie segnalazioni in caso di inadempienze.

Il Dlgs 76/2005 dispone che i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione siano i **genitori dei minori** o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci.

In caso di persistenza delle assenze, il dirigente scolastico è tenuto ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate all'art. 2, comma 4 del DM n° 489/2001: "le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione può essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attività o iniziative che dovessero risultare più opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo".

È precisa **responsabilità del dirigente scolastico** la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico degli studenti, e la verifica che gli alunni iscritti nella propria istituzione scolastica frequentino effettivamente e regolarmente le lezioni. Tale controllo è indispensabile al fine di evitare forme diverse di dispersione scolastica (frequenti assenze e conseguente non validità dell'anno scolastico senza che la scuola sia intervenuta per tempo a contrastare il fenomeno).

Ciascun docente del nostro istituto, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado, è chiamato a vigilare comunicando direttamente al dirigentele reiterate assenze degli studenti. I docenti prevalenti di scuola primaria e i docenti coordinatori di classe della scuola secondaria dovranno pertanto segnalare al dirigente le eventuali situazioni di rischio. Si ricorda che la minima frequenza, necessaria per la valutazione e l'ammissione alla classe successiva, è pari ai 3/4 del monte ore annuale.

Non è un pleonasmo sintetizzare il fondamento normativo dell'obbligo di istruzione, che è stato innalzato rispetto a quanto previsto dalla Costituzione italiana.

L'istruzione obbligatoria, per almeno dieci anni, riguarda la fascia di età compresa **tra i 6 e i 16 anni**. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dagli enti regionali per la formazione professionale e attraverso l'istruzione parentale.

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Circolare ministeriale n° 101 del 30/12/2010:si dispone all'art. 1 che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni".
- ▶ DM n° 139/2007: "l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (art. 1)
- L. n° 296/2006: "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età" (articolo 1, comma 622).

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Associato all'obbligo di istruzione si delinea un **obbligo formativo**, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

Si invitano pertanto le famiglie e gli studenti di classe terza della secondaria di I grado ad assumere consapevolezza dell'obbligo formativo" e, in vista delle prossime attività orientative volte alla scelta del percorso scolastico successivo, nell'ottica per cui ogni studente potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, diverse possibilità:

- -proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
- -sistema della formazione professionale la cui competenza è della regione e della provincia;
- -percorso di apprendistato;
- -corso di istruzione per adulti presso un CPIA (centro provinciale per l'istruzione degli adulti);

Confidando nella collaborazione sinergica tra la famiglia e la scuola, porgo cordiali saluti.

Il dirigente scolastico